CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento in materia di incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei contratti pubblici

Approvato con: D.G.C. n. 452 del 05/11/2018
Modificato con: D.G.C. n. 461 del 07/11/2019.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).

2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti per le seguenti tipologie di lavori, servizi o forniture:

a) Servizi e forniture per le quali non sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione quale figura autonoma e diversa dal Responsabile unico del procedimento;
b) Affidamenti di forniture e servizi fino alla soglia di Euro 10.000;
c) Affidamenti per i quali non si proceda all'individuazione del contraente tramite una delle modalità previste dalla Sez. II del Codice e comunque senza una procedura comparativa. Si intende come tale anche la Richiesta di offerta (RDO) operata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

5. In relazione al precedente comma 4, lettera a), con riferimento a quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e alle lettere b), c), d) ed e) del punto 10.2 delle Linee Guida ANAC approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, si fa rinvio al Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale dell'Ente per la definizione delle tipologie di appalti di forniture e di servizi, di importo non superiore ad Euro 500.000,00, per le quali è consentito nominare il Direttore dell'Esecuzione quale figura autonoma e diversa dal Responsabile unico del procedimento. Sino all'adeguamento delle disposizioni del citato regolamento, si farà diretto rinvio alle richiamate linee guida ANAC.

Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Per le finalità di cui all'art. 113 comma 2 del Codice, l'Amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, con le specificazioni di cui al precedente art. 1, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo così costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento e nel contratto integrativo decentrato, tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento.

4. I criteri generali per l'utilizzo delle somme di cui al comma precedente sono determinati con deliberazione annuale della Giunta Comunale, adottata su proposta del dirigente responsabile dei servizi informativi dell'Ente, sentiti gli altri dirigenti, che regola anche le competenze all'effettuazione delle singole spese. Per le procedure di gara già indette alla data del 31.12.2017, quanto sopra avviene esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie già impegnate a tale fine alla stessa data. Per le procedure indette successivamente, i dirigenti interessati, su proposta dei responsabili di procedimento, ove possibile, provvedono al reperimento delle relative risorse a carico dei quadri economici del lavoro, servizio o fornitura.

5. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Con effetto sugli impegni di spesa non ancora liquidati alla data del 1° novembre 2019 e su quelli da assumere successivamente a tale data, l'onere IRAP a carico dell'amministrazione viene portato a riduzione dell'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 2 comma 2. Gli accantonamenti aggiuntivi già operati sulle somme a disposizione del piano economico di ciascun intervento costituiscono economia di spesa. I dirigenti interessati provvedono alla conseguente rimodulazione dei relativi strumenti contabili.

6. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

8. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui all'art. 2 comma 2 viene determinata come segue, applicando all'importo a base di gara, ai netti di IVA, le seguenti aliquote per scaglioni di importo:

LAVORI PUBBLICI:
Fino a € 1.000.000: 2%
oltre 1.000.000 e fino a € 5.000.000: 1,5%
oltre € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: 1,0%
Oltre 10.000.000: 0,50%.

FORNITURE E SERVIZI:
Fino a € 500.000: 2%
oltre 500.000 e fino a € 1.000.000: 1,5%
oltre € 1.000.000: 1,0%.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- per i lavori:

Programmazione della spesa per investimenti
Verifica preventiva dei progetti
Predisposizione atti
Controllo delle procedure di gara
Responsabilità unica di procedimento
Direzione dei lavori
Collaudo

E loro collaboratori.

- per i servizi o forniture:

Programmazione della spesa per investimenti
Predisposizione atti
Controllo delle procedure di gara
Responsabilità unica di procedimento
Direzione dell'esecuzione
Verifica conformità

E loro collaboratori.

Le aliquote di ripartizione del compenso fra le varie attività sono definite in sede di contrattazione integrativa decentrata, fissando anche un margine di variabilità in più od in meno da specificare nel provvedimento dirigenziale in base alle caratteristiche peculiari del lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il dirigente responsabile del centro di spesa, prima dell'avvio della fase programmatoria:

a) conferisce gli incarichi di: referente per la programmazione dell'investimento, RUP, verificatore progettuale, Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. Il dirigente responsabile del centro di spesa, dopo l'avvio della fase programmatoria:

a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. I dipendenti appartenenti ad aree dirigenziali diverse da quella del responsabile del centro di spesa sono individuati d'intesa col dirigente responsabile dell'area di appartenenza.

4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

5. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del dirigente in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

6. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

7. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

8. Il dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 2, comma 2, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del dirigente competente secondo i parametri della tabella definita in sede di contrattazione integrativa, in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, viene identificata una quota spettante ai collaboratori, la quale non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% dell'incentivo determinato per la singola attività.

3. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

5. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, od a figure comunque non aventi diritto a percepirlo, l'importo dell'incentivo di cui all'art. 2 comma 2 sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente. Le relative economie confluiranno nell'importo utilizzabile ai sensi del successivo comma 3.

6. In caso di proroga tecnica o rinnovo dell'affidamento, disposto nei casi di legge senza procedure di selezione del contraente, le percentuali previste per le attività

di predisposizione atti e controllo delle procedure di gara si intendono ridotte del 70% rispetto a quelle previste per il procedimento oggetto del rinnovo. Le relative economie confluiranno nell'importo utilizzabile ai sensi del comma 3 dell'art. 2. Le altre percentuali si intendono invariate.

7. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al Responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.

8. Le aliquote del compenso saranno, dal dirigente dell'Area competente, su proposta del Responsabile del procedimento, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei soggetti incaricati.

9. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, le quote devolute a tale struttura sono quelle relative alla "predisposizione atti" e "controllo delle procedure di gara", a seconda dell'effettivo svolgimento delle relative attività.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente, nei seguenti momenti:

a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di conformità o strumenti analoghi.
b) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di conformità o strumenti analoghi.
c) per i dipendenti che svolgano attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di conformità o strumenti analoghi;

d) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori:
- il 50% in unica soluzione su base annua, in relazione ai certificati di pagamento o strumenti analoghi maturati;
- il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di conformità o strumenti analoghi;

e) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di conformità o strumenti analoghi.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa dovuti a errori progettuali.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie e di coordinamento. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera d'invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente al 28 dicembre 2017.

2. Il presente regolamento si applica inoltre agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera d'invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti di queste ultime.

3. Le attività di progettazione connesse ai lavori pubblici di cui ai precedenti due commi sono comunque retribuite a termini del regolamento approvato con D.G.C. n. 489/2015 e ss.mm.ii., purché l'approvazione del progetto, secondo i criteri di dettaglio previsti dall'art. 10 c. 4-bis del regolamento stesso, sia intervenuta entro il 19 aprile 2016. In tal caso, la spesa complessiva derivante dall'applicazione dei due istituti incentivanti non può essere superiore a quella prevista per l'incentivazione delle funzioni tecniche a termini dell'art.ò 3 del presente regolamento.

4. Per i lavori pubblici cui si applica il precedente codice dei contratti continua a trovare applicazione il regolamento approvato con D.G.C. n. 489/2015 e ss.mm.ii.,

5. I dirigenti, su proposta dei rispettivi responsabili di procedimento, adottano i necessari provvedimenti per l'adeguamento al presente regolamento, entro il 30 dicembre 2018:

a) della disciplina degli incentivi economici eventualmente già previsti, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, individuando, se del caso, le attività e i conseguenti incentivi soggetti alla disciplina dell'incentivo della progettazione interna (regolamento approvato con D.G.C. n. 489/15 e ss.mm.ii.) e quelli soggetti alla disciplina dell'incentivo delle funzioni tecniche (presente regolamento);
b) dei quadri economici dei lavori, servizi e forniture;
c) dell'assetto delle responsabilità interne per la loro gestione.

6. Per le procedure di gara già indette alla data del 28 dicembre 2017, quanto sopra avviene esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie già impegnate alla stessa data. Qualora tali risorse siano state impegnate in misura superiore alle percentuali previste dal vigente regolamento, ovvero per funzioni ulteriori, o comunque da non retribuire, il dirigente competente provvede alla relativa rimodulazione.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo..... 2
Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione..... 2
Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo..... 4
Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo..... 4
Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche 5
Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo..... 6
Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi 7
Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante 7
Articolo 9 – Disposizioni transitorie e di coordinamento. Entrata in vigore. 9